

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

Decreto Legge n. 212 del 22 dicembre 2011

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011

## MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

L'art. 14 del Decreto Legge in esame, in vigore a far data dal 23 dicembre 2011, ha apportato le seguenti modifiche al codice di procedura civile:

- Art. 82. Patrocinio

**(viene modificato il primo comma)**

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede ~~euro 516,46~~ **euro mille**.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla Corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.

- Art. 91. Condanna alle spese

**(viene aggiunto un ultimo comma)**

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

**Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.**

L'art. 15 del Decreto Legge in esame ha apportato le seguenti modifiche all'art. 26 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012):

- **Art. 26. Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello**

**(vengono modificati il primo e il terzo comma e sostituito il secondo)**

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello ~~da oltre due anni da oltre tre anni~~ prima della data di entrata in vigore della presente legge, ~~la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.~~ **le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

~~2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione del predetto avviso di cui al comma 1.~~

**2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89**

~~3. Nei casi di cui al comma 2~~ **Nei casi di cui al comma 1** il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.

Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)

così come modificata dal Decreto Legge n. 212 del 22 dicembre 2011

(...)

## DISPOSIZIONI SULL'IMPIEGO

### DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NEL PROCESSO CIVILE

Le modifiche indicate nel presente paragrafo sono previste dall'articolo 25 della legge di stabilità e si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2012) della legge stessa.

#### • Modifiche al codice di procedura civile:

- Art. 125. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte.

**(viene modificato il primo comma)**

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare **l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine** e il proprio numero di fax.

La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.

- Art. 133. Pubblicazione e comunicazione della sentenza.

**(viene abrogato il terzo comma)**

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.

~~L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso.~~

- Art. 134. Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza.

**(viene abrogato il terzo comma)**

L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

~~L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso.~~

- Art. 136. Comunicazioni.

**(vengono sostituiti il secondo e il terzo comma; viene abrogato il quarto comma)**

Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

**Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.**

**Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.**

~~Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma.~~

- Art. 170. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.

**(vengono soppressi gli ultimi tre periodi del quarto comma)**

Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. ~~Il giudice può~~

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

~~autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni.~~

- Art. 176. Forma dei provvedimenti.

**(viene soppressa la parte finale del secondo comma)**

Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti hanno la forma dell'ordinanza.

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi ~~anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere la comunicazione.~~

- Art. 183. Prima comparizione delle parti e trattazione della causa.

**(viene abrogato il decimo comma)**

All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185.

Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

- 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.

~~L'ordinanza di cui al settimo comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.~~

- Art. 250. Intimazione ai testimoni.

**(viene sostituito il terzo comma)**

L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.

**L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.**

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.

- Art. 366. Contenuto del ricorso.

**(viene modificato il secondo comma e sostituito il quarto comma)**

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) l'indicazione delle parti;
- 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
- 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
- 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;
- 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
- 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma **ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine**, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

**Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.**

- Art. 518. Forma del pignoramento.

**(viene sostituito il secondo periodo del sesto comma)**

L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. **L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.**

Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

## • **Modifica di alcune norme delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.**

- Art. 173-bis. Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto.

**(viene sostituita la parte finale del terzo comma)**

L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

- 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
- 2) una sommaria descrizione del bene;
- 3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
- 4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;

6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa.

L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.

L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori precedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, **a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.**

Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.

- Art. 173-quinquies. Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo.

**(viene sostituita la parte finale del primo comma)**

Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, **a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli.**

Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma.

- **Modifica della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali)**

- Art. 1

**(viene modificato il primo comma)**

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, **ovvero a mezzo della posta elettronica certificata** salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

- Art. 3.

**(viene sostituito il comma 3-bis)**

1. Il notificante di cui all'articolo 1 deve:

a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;

b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;

c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

**3-bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8.**

- Art. 4.

**(viene modificato il primo comma e viene sostituito il secondo comma)**

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, **a mezzo posta elettronica certificata, ovvero** mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte ~~e che sia iscritto nello stesso albo del notificante.~~

**2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.**

- Art. 5.

**(viene sostituito il primo comma e vengono modificati i commi 2 e 3)**

1. **Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.**

2. **Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.** Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.

3. **Nei casi previsti dal comma 2 l'originale e la copia dell'atto notificato nonché il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.**

• **Modifica dell'articolo 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese) del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 conv. con L. 28 gennaio 2009, n. 2**

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

- Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese  
**(viene inserito il comma sette-bis)**

(...)

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

**7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.**

(...)

COMMENTO: come spiega la relazione tecnica governativa, la novella ha favorito l'impiego della posta elettronica certificata in tutte le fasi del processo civile. In particolare ha esteso l'utilizzo di tale strumento alle comunicazioni di Cancelleria, alle notificazioni effettuate in proprio dagli avvocati, nonché all'intimazione dei testimoni ammessi ad istanza delle parti private.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, resta inteso che l'impatto pratico della novella sarà chiaramente influenzato dalla diffusione più o meno massiva della posta elettronica certificata in capo alle persone fisiche.

Ad ogni buon conto, la riforma ha perseguito concreti vantaggi in termini di accelerazione dei tempi processuali, nonché di risparmio di risorse per gli uffici giudiziari, relegando a misure di carattere residuale l'uso del telefax e/o della raccomandata.

Si accoglie inoltre con favore la modifica apportata all'art. 366 cod. proc. civ. che permette ai procuratori delle parti di ricevere le comunicazioni relative ai processi pendenti innanzi alla Suprema Corte all'indirizzo di posta elettronica certificata o alternativamente nel domicilio eletto a Roma e solo in mancanza di tali indicazioni mediante deposito presso la Cancelleria della Corte di cassazione.

Sul punto quindi non si evidenzia alcuna criticità. Si richiama, tuttavia, l'attenzione degli operatori sulla disposizione di cui al novellato art. 125 cod. proc. civ. in forza del quale la *pec* da indicare negli atti giudiziari è unicamente quella comunicata ufficialmente all'ordine di appartenenza.

## DISPOSIZIONI RECANTI MISURE STRAORDINARIE

### PER LA RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE

#### PENDENTE DAVANTI ALLA CASSAZIONE E ALLE CORTI D'APPELLO

**Art. 26. (Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello)**

1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello ~~da oltre due anni da oltre tre anni~~ prima della data di entrata in vigore della presente legge, ~~la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2. le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore,~~

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

~~2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione del predetto avviso di cui al comma 1.~~

**2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89**

~~3. Nei casi di cui al comma 2~~ **Nei casi di cui al comma 1** il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.

COMMENTO:

PREMESSA

Il grave stato di crisi in cui versa la giustizia civile italiana è stato affrontato negli ultimi anni dal Legislatore con ripetuti - seppur frammentari - interventi legislativi, volti alla creazione di un processo civile snello, rapido ed efficace che potesse essere d'aiuto nello smaltimento dell'enorme carico arretrato di giudizi pendenti. Contrariamente alla premessa, le *"misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello"* di cui all'art. 26 della Legge di stabilità 2012 hanno segnato una chiara inversione di tendenza rispetto al passato poiché il Legislatore ha fatto uso di strumenti meramente defatigatori e chiaramente inidonei a incidere sul processo civile in termini di maggiore efficienza e funzionalità.

MAGGIORI ONERI PROCESSUALI A CARICO DELLE PARTI

Il Legislatore, ha inciso sui procedimenti già pendenti ponendo a carico delle parti un onere processuale del tutto nuovo e originariamente non previsto, qual è l'onere di dimostrare la persistenza dell'interesse alla prosecuzione di taluni giudizi pendenti - ossia: a) i giudizi pendenti innanzi alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69; b) i giudizi pendenti davanti alle Corti d'appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità - attraverso il deposito di un'apposita istanza di trattazione e sotto comminatoria di estinzione del processo.

La portata innovativa della disposizione in esame non è circoscritta ai soli procedimenti in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione, con l'effetto che l'onere per la parte di dimostrare la persistenza dell'interesse alla trattazione coinvolgerà anche i procedimenti che si trovino in stato ben più avanzato e finanche con uno scadenario di udienze già stabilito dalla Corte d'appello. Sul punto, si segnala che con riferimento alle udienze fissate in prossimità dell'entrata in vigore della legge di stabilità l'onere di dimostrare la persistenza dell'interesse alla trattazione della causa avrà una portata ancor più stringente, poiché le parti, se non vorranno veder differire l'udienza già fissata, dovranno redigere la relativa istanza in termini assai ristretti e ben inferiori al termine semestrale indicato dalla norma.

SOTTOSCRIZIONE PERSONALE DELLA PARTE E SFIDUCIA NEI CONFRONTI DELLA CLASSE FORENSE

Ulteriori perplessità derivano dal chiaro senso di sfiducia mostrato nei confronti della classe forense, posto che l'istanza di trattazione del procedimento deve necessariamente essere sottoscritta dalla parte personalmente. È dunque espressamente escluso che il difensore della parte - anche ove previsto nella

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

procura alle liti – possa dare autonomo impulso al processo e permettere la prosecuzione del giudizio nell'interesse del suo assistito.

### PROSECUZIONE O SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI, COMPUTO DEI TERMINI DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E INCERTEZZE INTERPRETATIVE

L'articolo in commento nulla dispone in ordine alla sospensione automatica dei giudizi d'impugnazione coinvolti dalla novella, con l'effetto che tali processi parrebbero poter proseguire e dunque essere trattati e decisi anche in pendenza del termine semestrale concesso alle parti per l'assolvimento del nuovo onere processuale, decorso il quale, in assenza di una siffatta manifestazione di interesse, i processi dovranno essere dichiarati estinti.

La prosecuzione del giudizio, seppur con l'assolvimento di maggiori oneri a carico delle parti, rende irragionevole il mancato computo del termine semestrale ai fini del calcolo della (ir)ragionevole durata del processo. Desta perplessità, pertanto, la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo in commento, per il vero poco intellegibile.

Verosimilmente, dunque, la previsione di cui al secondo comma potrà riverberare i propri effetti con esclusivo riferimento ai giudizi dichiarati estinti con decreto ai sensi del terzo comma dell'articolo in parola ma non anche ai giudizi proseguiti in conseguenza dell'assolvimento dell'onere di cui al comma 1 dell'articolo in esame.

Per completezza si segnala che la Legge 24 marzo 2001 n. 89, c.d. "Legge Pinto", consente l'equa riparazione a «*chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione...*», ovvero superiore ai tre anni per il giudizio di Primo Grado, ai due per i procedimenti innanzi alla Corte d'appello e a uno per giudizi innanzi alla Corte di cassazione.

Conseguentemente, i giudizi di impugnazione oggetto della recente novella – segnatamente quelli pendenti innanzi alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 e altresì quelli pendenti davanti alle Corti di Appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità – sarebbero sempre e comunque passibili di censura ai fini della irragionevole durata dei processi.

Desta perplessità, dunque, che proprio la parte danneggiata dall'eccessiva durata del processo sia gravata di ulteriori oneri processuali e finanche che l'ordinamento giuridico italiano voglia arbitrariamente sottrarre dal computo dei termini di ragionevole durata dei processi ciò che è la conseguenza di tali maggiori oneri.

### FORMULAZIONE ORIGINARIA DELL'ARTICOLO IN ESAME E SUCCESSIVO INTERVENTO CORRETTIVO.

Come premesso, la formulazione definitiva dell'articolo in esame è frutto di un duplice intervento normativo, poiché il testo originariamente licenziato dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011 è stato oggetto di una misura correttiva attuata con Decreto Legge n. 212 del 22 dicembre 2011.

Il provvedimento da ultimo citato ha:

1. ridotto l'ambito di applicazione della disposizione in esame che coinvolgeva originariamente i procedimenti pendenti davanti alle Corti d'appello da oltre due anni prima della data prevista per l'entrata in vigore della legge di stabilità;

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

2. soppresso l'originaria previsione di un'apposita comunicazione di cancelleria destinata ai difensori delle parti al ricevimento della quale era ancorato il termine di sei mesi per la presentazione dell'istanza di trattazione del procedimento;
3. introdotto la previsione di cui al secondo comma a mente della quale il termine di sei mesi per il deposito dell'istanza di trattazione non concorre al computo dei termini di ragionevole durata del processo.

In ordine alla soppressione dell'avviso rivolto ai difensori delle parti, si precisa che in tal modo è stata conseguita l'utilità di evitare alle cancellerie delle Corti d'appello e della Corte di cassazione di avvisare, una ad una, le svariate centinaia di migliaia di parti costituite, per far loro presentare l'istanza di trattazione del procedimento. Si segnala, tuttavia, che detta comunicazione era la sola che poteva salvaguardare, almeno in parte, le esigenze del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica, poiché raccordava il nuovo onere processuale ad un precipuo avviso di cancelleria. L'attuale versione della norma, al contrario, pone maggiori oneri a carico dei difensori delle parti ed è per di più di immediata applicazione a una moltitudine di giudizi già da tempo pendenti.

### MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PER L'ACCELERAZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE IN GRADO DI APPELLO

Le modifiche indicate nel presente paragrafo sono previste dall'**articolo 27** della legge di stabilità e **si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2012) della legge stessa.**

#### • Modifiche al codice di procedura civile:

- Art. 283. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello.

##### **(viene aggiunto un secondo comma)**

Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

**Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.**

- Art. 350. Trattazione.

##### **(viene modificato il primo comma)**

Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale **ma il presidente del Collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti;** davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

- Art. 351. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria.  
**(viene modificato il primo comma e viene aggiunto alla fine un comma)**  
Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza **non impugnabile** nella prima udienza.  
La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.  
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.  
**Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.**
- Art. 352. Decisione.  
**(viene aggiunto alla fine un comma)**  
Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.  
Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinnanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.  
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.  
La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.  
Se l'appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.  
**Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies.**
- Art. 431. Esecutorietà della sentenza.  
**(viene aggiunto alla fine un comma)**  
Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.

La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di euro 258,23.

Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi.

**Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.**

- Art. 445-bis. Accertamento tecnico preventivo obbligatorio.

**(viene aggiunto alla fine un comma)**

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

**La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.**

COMMENTO:

**PROVVEDIMENTI SULL'ESECUZIONE PROVVISORIA: IL SISTEMA SANZIONATORIO INTRODOTTO DALLA NOVELLA E LA NON IMPUGNABILITA' DELL'ORDINANZA**

La legge in esame ha modificato, fra gli altri, gli artt. 283 e 431 cod. proc. civ. attribuendo in capo al Giudice la facoltà di sanzionare con la condanna ad una pena pecuniaria non inferiore ad Euro 250,00 e non superiore ad Euro 10.000,00 chi abbia proposto istanze di sospensione inammissibili o manifestamente infondate.

La *ratio legis* è chiaramente di scoraggiare ricorsi per sospensiva, facendo leva sull'introduzione di un sistema volutamente sanzionatorio e punitivo.

La novella, inoltre, ha modificato l'art. 351 cod. proc. civ. stabilendo anche l'inoppugnabilità delle ordinanze che decidono l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.

**LA FACOLTA' DI DELEGARE L'ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN APPELLO A UN GIUDICE DEL COLLEGIO**

La novella, ha modificato l'art. 350, comma I, cod. proc. civ. introducendo la facoltà in capo al Presidente del Collegio di delegare l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti. Fermo restando che la trattazione dell'appello è collegiale. Sul punto non si ravvisano particolari criticità.

**DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE**

La novella ha modificato ulteriori norme relative alla trattazione della causa in appello. In particolare ha modificato gli artt. 350 e 351 cod. proc. civ. introducendo la possibilità di decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* c.p.c., ossia con discussione orale e lettura del dispositivo in udienza.

**NOVITA' IN TEMA DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 445 BIS C.P.C.**

L'articolo 445-*bis* è stato introdotto con decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111 ed entrerà in vigore dal 1 gennaio 2012. La legge di Stabilità 2012 ha modificato l'articolo in esame sancendo l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo

## **MODIFICHE IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA**

L'**articolo 28** della legge di stabilità modifica alcune disposizioni in materia di **contributo unificato** contenute nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

### **• Modifiche al DPR 30 maggio 2002 n. 115:**

- Articolo 13. (L) Importi.

**(viene inserito il comma 1-bis; è altresì previsto che detta modifica si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore - 1° gennaio 2012 - della legge di stabilità)**

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

- a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
- b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
- c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
- d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;
- e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
- f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
- g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

**1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.**

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.

2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.

4. *(comma abrogato dalla legge 191/2009).*

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f).

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

- a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600.

6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

6- ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6- bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

- 14. (L) Obbligo di pagamento.

**(viene sostituito il terzo comma)**

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

**3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.**

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

### COMMENTO:

L'articolo in esame ha disposto un ulteriore aumento del contributo unificato. In particolare, il contributo unificato è aumentato della metà nei i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato nei i processi dinanzi alla Corte di cassazione. Inoltre, in seguito alla novella, la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

Tali disposizioni hanno contenuto chiaramente defatigatorio poiché sono volte a disincentivare il ricorso all'attività giurisdizionale e/o l'esperimento delle procedure di impugnazione.

Desta perplessità il fatto che l'importo del contributo unificato cresca in misura proporzionale ai gradi di giudizio e inversamente proporzionale al numero di atti mediamente scambiati nel corso dei medesimi gradi di giudizio. In particolare, nel corso del giudizio di primo grado ciascuna parte deposita mediamente cinque/sei atti, che si riducono a tre nel giudizio di appello e a uno/due nel giudizio innanzi alla Suprema Corte.